

In data 15 maggio 2015 a Genova

F.I.L.S.E.

rappresentata da
Ugo BALLERINI
Maria Nives RIGGO
Luciana GELAINI

e Fisac CGIL

rappresentata da
Salima BENETTI
Sergio Lorenzo BONANINI

PRESO ATTO che all'art. 11 del CIA era prevista l'erogazione, attraverso convenzioni bancarie, di mutui per l'acquisto della prima casa di abitazione
PRESO ATTO che con comunicazione prot. 5532/Pers. del 24/12/2014 F.I.L.S.E. ha disdetto il CIA a decorrere dal 1 aprile 2015 e con successiva comunicazione 1695/pers del 31 marzo 2015 ha precisato che l'art.11 del CIA medesimo trova applicazione fino a fine aprile 2015 in considerazione della complessità dell'oggetto del confronto fra OOSS ed Azienda stessa

le Parti concordano quanto segue

la premessa è parte integrante dell'Accordo

Per il personale in servizio a tempo indeterminato con almeno 2 anni di anzianità, considerando nel computo anche eventuali periodi di formazione lavoro o di apprendistato professionalizzante, una volta ovviamente confermato in servizio a tempo indeterminato, è prevista la messa in carico di FILSE di una quota degli interessi maturati, rata per rata, sul Mutuo per l'acquisto della prima casa di abitazione sottoscritto dal dipendente, fino ad un massimo del 2% degli interessi pagati fino all'estinzione del mutuo. La quota del tasso BCE e l'eventuale eccedenza residua della rata restano a carico del dipendente.

Tale quota, che può essere riconosciuta più di una volta nel corso del rapporto di lavoro per l'acquisto della prima casa di abitazione, vale per un importo massimo mutuato di € 150.000,00.
La durata massima del mutuo è stabilita in 30 anni.

La concessione di FILSE, nei limiti sopra indicati, è consentita nell'ambito e fino al massimo di un plafond del totale dei mutui presi a riferimento, tempo per tempo, di € 2.100.000,00.

Norma transitoria.

Il dipendente con mutuo già in essere si impegna a presentare apposita domanda di rinegoziazione/surroga alla Banca entro il 11 maggio 2015.

Per tali dipendenti le condizioni di cui sopra si applicano dall'intervenuta rinegoziazione/surroga, rimanendo sino alle rate in scadenza a tutto giugno 2015 in vigore le condizioni di cui all'art. 11 del contratto integrativo scaduto.

BB

MR

MR

Fisac
[Signature]

Per i dipendenti che non presentano l'apposita domanda di rinegoziazione/surroga, le condizioni di cui sopra si applicheranno a partire dalla rata in scadenza a fine maggio.

Il presente Accordo ha valenza fino al 31 dicembre 2018.

per F.I.L.S.E. SpA

Ugo Ballerini

Maria Nives Riggio

Luciana Gelaini

per Fisac CGIL

Sergio Lorenzo Bonanini

Salima Benetti